



COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 78 DEL 29/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31-12-2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/12/2020 alle ore 18:00.

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
CUPPI VALENTINA	C	TESTA ANNA MARIA	C	MURACA DOMENICO	C
SPADONI BRUNO	C	BENASSI MARIARITA	C		
VIGNOLI LUCA	C	LOVATI ROBERTO	C		
BENASSI SIMONA	C	BATTISTINI MORRIS	C		
BORGHI ALESSANDRO	C	FUENTES MARIELA EVANGELI	C		
BALZOTTI CONCETTA	C	MENINI DANIEL	C		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totale Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È assente l'Assessore Esterno LOLLI LUCA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA MUSSO LUISA.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

» » »

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.

Sentiti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ai sensi del quale:

- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato:

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.68 del 28/09/2017 ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute con esito positivo individuando le società Lepida Spa, Hera Spa, Cosea Ambiente Spa;
- ha deliberato in merito alle partecipazioni possedute dando atto che non sussistevano ragioni per procedere all'alienazione delle stesse ed ha conseguentemente provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Dato atto:

- che nell'ambito della suddetta ricognizione erano state inserite le partecipazioni indirette per il tramite di Cosea Consorzio Servizi Ambientali (ex art. 31 D.Lgs. 267/2000):
 1. COSEA TARIFFE SERVIZI
 2. G.A.L. APPENNINO BOLOGNESE S.C.A.R.L.
 3. COSEA SISTEMA BIOLOGICI
- che le Linee Guida predisposte dal Ministero dell'Economia, nel paragrafo Perimetro Soggettivo, chiariscono che i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, mentre non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.
- che pertanto, vista la suddetta interpretazione, non sono oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette di Cosea Consorzio Servizi Ambientali.

Dato atto:

- che la Società Lepida Spa rientra nel GAP della Regione Emilia Romagna come da Deliberazione G. RER n. 1419 del 25/09/2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie;
- che con la medesima deliberazione la Regione Emilia Romagna ha deliberato le modalità di razionalizzazione delle partecipazioni detenute e, in merito a Lepida Spa ha programmato la fusione per incorporazione di CUP2000 nella stessa Lepida Spa;
- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 27/07/2018 veniva recepito il progetto di fusione per incorporazione della società CUP2000 in Lepida Spa proposta dalla Regione e si dava atto del mantenimento delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Marzabotto in Lepida Spa anche in conseguenza della fusione per incorporazione;

Dato atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 16 aprile 2018 "SOCIETÀ CO.SE.A. AMBIENTE S.P.A.: DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI" veniva deliberato la dismissione

delle proprie quote di partecipazione azionaria in Cosea Ambiente S.p.A., tramite alienazione mediante procedura ad evidenza pubblica, e la contestuale rinuncia espressa sin da ora all'esercizio del diritto di prelazione;

- che il suddetto provvedimento costituiva aggiornamento al Piano di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 175/2016, approvato con propria deliberazione nr. 68 del 28 Settembre 2017;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 17 aprile 2019 PROCEDURA ALIENAZIONE COSEA AMBIENTE S.P.A. E CONCESSIONE DISCARICA CO.SE.A. CONSORZIO:
 - si prendeva atto delle risultanze della procedura per la alienazione delle azioni di Cosea Ambiente S.p.A. e la contestuale concessione della discarica di proprietà di Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali, ubicata in località Cà dei ladri (Gaggio Montano) come da documentazione trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese quale soggetto delegato a svolgere in forma unitaria la procedura de quo;
 - si accettava, come proposto nella offerta economica presentata in sede di gara, che il versamento del prezzo di cessione corrispondente alla propria quota di partecipazione in COSEA Ambiente S.p.A. avvenisse in azioni di HERA S.p.A., di cui l'Ente è già socio;
 - si disponeva che il Sindaco, o un suo delegato, sarebbe intervenuto nella stipula del contratto di cessione totalitaria delle azioni di COSEA Ambiente S.p.A.

Considerato:

- che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto:

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 - bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Marzabotto e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, riguardante il processo di razionalizzazione *nella sua formulazione straordinaria e periodica*

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, anche tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata di cui all' allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, prot. n. 15546 del 28/12/2020, che si allega al presente verbale;

Visti gli allegati pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica a firma del Segretario Generale (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)

- in ordine alla regolarità contabile a firma del Capo Settore Servizi Finanziari (art. 49, c.1 D.Lgs. 267/2000)

Con la seguente votazione, espressa in forma palese dai componenti consiliari presenti: votanti n. 13, favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini) e astenuti nessuno;

DELIBERA

1. **Di approvare la Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31-12-2019** ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. **Di trasmettere** la presente deliberazione:
 - o alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - o alle Società partecipate nella Ricognizione indicate.
3. **Di comunicare** le risultanze della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni.
4. **Di dichiarare** con la seguente, separata, votazione espressa in forma palese dai componenti consiliari presenti: votanti n. 13, favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Battistini, Fuentes, Menini) e astenuti nessuno; la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

* * *



**COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA BOLOGNA**

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche al 31-12-2019
(articolo 20 D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.)**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Marzabotto, con atto del Consiglio comunale n. 28 del 29/04/2016, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo **Testo Unico delle Società partecipate (TUSP)** (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (artt. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (artt. 27 e 28).

In base all'articolo 24, c. 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, **entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.**

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, c. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

Infine il c. 5-bis dell'art. 24 TUSP, introdotto dal c. 723 Legge 145/2018, ha sospeso, per le Società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, c. 4);
- della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, c. 5).

Tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle Società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, c. 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo - sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al c. 5 dell'articolo 24;
- le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

2. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA

Con deliberazione del **Consiglio Comunale n. 68 del 28/09/2017**, questo Comune ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento, e ne è scaturito il seguente **Piano di razionalizzazione**:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE				
Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta /indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Lepida S.p.A	Diretta	Reti, Datacenter e Servizi, nello specifica: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcaRER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti online dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.	0,00156	Si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui all'allegato C alla convenzione stipulata fra gli Enti soci ai sensi dell'art. 4-bis, l.r. n. 11 del 2004 e ss.mm.ii.
Hera S.p.A.	Diretta	Gestione risorse idriche, energetiche, ambientali	0,17370	Posto che ai sensi dell'art. 26, c. 3°, TUSP, «le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015» e considerato che la volontà del legislatore è quella di ridurre i costi delle pubbliche amministrazioni derivanti dalla partecipazione in società, è opportuno evidenziare che sul bilancio non gravano costi di funzionamento in quanto la società risulta in costante attivo e con utile di esercizio che distribuisce annualmente ai soci. In questo momento si ritiene utile il mantenimento della partecipazione, e non è necessaria alcuna azione di razionalizzazione

Co.Se.A Ambiente S.p.A.	Diretta	Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; in via secondaria il servizio di gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'autotrasporto in conto proprio e l'autotrasporto di merci in conto terzi, la manutenzione di aree verdi e tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie strettamente connesse con l'oggetto sociale principale e necessarie o utili per il suo conseguimento, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.	6,45	La Società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1); L'attività svolta è riconducibile ad una delle categorie di cui all'art.4 c.2 T.U.S.P.; sussistono i requisiti ex art. 5, c. 1 e 2, T.U.S.P.; non ricorre nessuna delle condizioni ex art. 20, c. 2, T.U.S.P.
--------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. AZIONI ATTUATE DALL'ENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA

- con deliberazione di **Consiglio comunale n. 26 del 16 aprile 2018** "SOCIETÀ COSEA S.p.A. DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI", di **integrazione alla suddetta deliberazione n. 68 del 28 settembre 2017** "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI – EX ART. 24 – D.LGS N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016 – RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE", e nella quale **sono state riconsiderate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria**, questo Comune ha delegato all'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la **cessione delle azioni di Cosea Ambiente S.p.A.**
- con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 17 aprile 2019 "PROCEDURA ALIENAZIONE COSEA AMBIENTE S.P.A. E CONCESSIONE DISCARICA CO.SE.A. CONSORZIO":
 - a) Si prendeva atto delle risultanze della procedura per la alienazione delle azioni di Cosea Ambiente S.p.A. e la contestuale concessione della discarica di proprietà di Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali, ubicata in località Cà dei ladri (Gaggio Montano)" come da documentazione trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese quale soggetto delegato a svolgere in forma unitaria la procedura de quo;
 - b) Si accettava, come proposto nella offerta economica presentata in sede di gara, che il versamento del prezzo di cessione corrispondente alla propria quota di partecipazione in COSEA Ambiente S.p.A. avvenisse in azioni di HERA S.p.A., di cui l'Ente è già socio;
 - c) Si disponeva che il Sindaco, o un suo delegato, sarebbe intervenuto nella stipula del contratto di cessione totalitaria delle azioni di COSEA Ambiente S.p.A.
- In data 9 maggio 2019, con rogito del Notaio Tassinari, Bologna, si procedeva alla cessione formale delle quote suddette.

4. RICOGNIZIONE PER L'ANNO 2019

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta /indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Lepida S.p.A	Diretta	Reti, Datacenter e Servizi, nello specifico: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa -sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcaRER -	0,00156	Vedi RICOGNIZIONE STRAORDINARIA Nota: Operazione di fusione per incorporazione della società CUP2000 in Lepida Spa proposta dalla Regione per l'annualità 2018 e

		infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi - PayER - piattaforma di pagamenti online dell'Emilia Romagna -ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.		approvata dai singoli Enti (Delibera C.C. n. 44 del 27 luglio 2018); gli effetti della fusione per incorporazione hanno avuto decorrenza dal 01/01/2019
Hera S.p.A.	Diretta	Gestione risorse idriche, energetiche, ambientali	0,17574	Vedi RICOGNIZIONE STRAORDINARIA Nota: Al 31 dicembre 2019 il Comune di Marzabotto deteneva n. 2.617.661 azioni, pari allo 0,17574% del capitale sociale di Hera. Tale numero di azioni tiene conto delle n. 30.266 azioni Hera assegnate per effetto dell'operazione Cosea Ambiente.

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			
Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione / Alienazione quote	Co.Se.A. Ambiente S.p.A	6,45	Cessione formale delle quote (rogito Notaio Tassinari, Bologna, 9 maggio 2019)

5. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. CONCLUSIONI

- **Società Cosea Ambiente S.p.A.** dismissione e cessione quote societarie in data 9 maggio 2019;
- **Lepida Spa:** confermato il mantenimento (con incorporazione in essa della società CUP2000 dal 01 gennaio 2019);
- **Hera Spa:** confermato il mantenimento.

* * *

Verbali del Revisore Unico

Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)

Verbale n. 7 del 28/12/2020

Premesso che in data 23/12/2020 ho ricevuto la proposta di delibera di consiglio n. 90 del 19/12/2020 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31-12-2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II

Verificato che la proposta di ricognizione periodica rispetta le normative di legge previste;

Considerato che nella proposta si prende atto delle variazioni intervenute nelle partecipate pubbliche del Comune di Marzabotto;

Visto il parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati;

Si rilascia parere positivo per la proposta di delibera consiliare n. 90 del 19/12/2020 avente ad oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31-12-2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II

28/12/2020

Il Revisore Dott.ssa Loredana Dolci
(firmato digitalmente)



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **78**

Del **29/12/2020**

OGGETTO

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31-12-2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 23/12/2020 <i>MUSSO LUISA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 23/12/2020 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>



COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 del 29/12/2020

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31-12-2019 AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS. 175/2016 E SS.MM.II.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MUSSO LUISA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).